

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2020, n. 1-1569

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Indirizzi e criteri per l’attuazione dell’Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” - Bando 2020.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l’art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visti i Regolamenti UE sopra citati che prevedono il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13 novembre 2019 e recepito con D.G.R n. 5 - 679 del 11 dicembre 2019;

vista la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l’operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” in attuazione di quanto disposto con l’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che:

- i contributi erogati per gli investimenti previsti dal PSR non sono cumulabili, ai sensi dell’art. 82 del succitato Reg. (UE) n. 1305/2013, con altre sovvenzioni europee, nazionali o regionali finalizzate alla realizzazione delle medesime iniziative;

- in riferimento all’operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli è stato autorizzato l’aiuto codificato con il numero SA 46566 ai sensi del succitato Regolamento (UE) n. 702/2014, poi sostituito dall’aiuto SA 50704, attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate all’operazione e approvate con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, recepita con D.G.R. n. 26-6621 del 16 marzo 2018;

considerato che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte fissa la disponibilità finanziaria iniziale dell’operazione 8.1.1 in 12 milioni di euro di fondi pubblici, dei quali:

- 8.000.000 euro destinati ai trascinamenti, cioè al pagamento dei premi annui relativi agli interventi realizzati nei precedenti periodi di programmazione;

- 4.000.000 euro per nuovi interventi;

visti:

- la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

- l'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individuava nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, che ha riconosciuto l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

- il PSR 2014-2020 del Piemonte, approvato nella prima versione con la succitata DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, che al par. 15.1.2.1 ha individuato l'ARPEA quale organismo pagatore per l'attuazione del medesimo Programma;

preso atto che:

- l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 8.1.1 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA e più in generale la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dal medesimo organismo pagatore;

- i contributi, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

1) la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;

2) la quota nazionale e regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

dato atto che l'attuazione dell'operazione 8.1.1 si è sviluppata con le seguenti modalità:

- un primo bando nel 2016, con D.D. del Settore Foreste n. 811 dell'11 aprile 2016, sulla base delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 poi sostituite con D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

- un secondo bando nel 2018, con D.D. del Settore Foreste n. 1149 del 23 aprile 2018, sulla base di nuove disposizioni attuative, sostitutive delle precedenti, approvate con D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018.

Dato atto della D.D. del Settore Foreste A16 225/2020 del 26 maggio 2020, con la quale, a fronte della dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro, a seguito delle istruttorie degli uffici regionali è stata accertata una spesa complessiva per i bandi 2016 e 2018 pari a 2.038.635,55 euro, e perciò un minore utilizzo delle risorse pari a € 1.961.364,45.

Ritenuto opportuno aprire un nuovo bando di attuazione dell'operazione 8.1.1, destinando al finanziamento di tale bando la disponibilità residua rispetto alla dotazione finanziaria iniziale dell'operazione, cioè una dotazione finanziaria pari a 1.961.364,45 euro.

Ritenuto altresì che tale importo potrà essere integrato nel caso si accertassero ulteriori minori spese relative ai bandi 2016 e 2018 dell'operazione 8.1.1 o ai trascinamenti dalle precedenti programmazioni imputate alla medesima operazione, oppure qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse.

Dato atto che l'apertura del nuovo bando non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la quota regionale, unico onere a carico del bilancio regionale, pari € 334.608,78 (17,064 % di 1.961.364,45 euro), è già coperta dagli importi impegnati per i precedenti bandi nell'ambito del Capitolo di bilancio regionale 262963 - Missione 16, Programma 1, importi

già versati ad ARPEA (Impegni: 835/2014, 775/2014, 792/2014, 4144/2015, 282/2015 e 283/2015 di cui alla D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 per il bando 2016 e Impegno 7/2019 di cui alla D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018 per il bando 2018), mentre la restante somma di euro 1.626.755,67 risulta coperta dalle quote statale e comunitaria, come già risulta dalle succitate D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016 e n. 24-6721 del 6 aprile 2018.

Dato atto della D.D. n. 135 del 24/3/2020 del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, che ha preso atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 19 febbraio al 3 marzo 2020, con cui sono state approvate le modifiche dei criteri di selezione dell'operazione 8.1.1 proposte dalla Regione Piemonte.

Ritenuto opportuno recepire negli indirizzi e criteri per l'attuazione del bando 2020 i criteri di selezione aggiornati relativi all'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020.

Richiamate le:

- a) D.G.R. del 11 maggio 2015, n. 11-1409 con la quale è stata approvata la riorganizzazione complessiva delle strutture di ruolo della Giunta regionale, affidando ai Settori Tecnici territoriali della Direzione A18000 tutte le attività di gestione della domanda di sostegno (successiva all'ammissibilità), delle fasi di realizzazione degli interventi, di pagamento, eventuali controllo in loco e controllo ex post per le Misure 4, 7, 8, 12 del PSR;
- b) D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;
- c) D.G.R. 11-1030 del 21.02.2020 con la quale sono definite, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale di cui alla DGR del 29 ottobre 2019, n. 4-439, le competenze in materia di PSR dei Settori, appartenenti alle Direzioni A1600A (Ambiente, Energia e Territorio) e A1800A (Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica), confermando per i Settori Tecnici Territoriali quanto già stabilito dalla succitata D.G.R. del 11 maggio 2015, n. 11-1409.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, approvare nuovi indirizzi e criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, demandando al Settore A1614A Foreste, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, il compito di predisporre ed approvare il bando in attuazione della presente deliberazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

*delibera*

- 1) di approvare gli indirizzi e i criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, allegati alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando in attuazione della presente deliberazione;
- 3) di fissare in 1.961.364,45 euro la disponibilità finanziaria del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
- 4) di dare atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale), pari ad euro 334.608,78 (17,064% della dotazione finanziaria totale), trova copertura sul Cap. 262963, Missione 16, Programma 1, impegni 835/2014, 775/2014, 792/2014, 4144/2015, 282/2015 e 283/2015 di cui alla D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 e impegno 7/2019 di cui alla D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, mentre la restante somma di euro di euro 1.626.755,67 trova

copertura nelle quote statale e comunitaria, di cui alle D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016 e n. 24-6721 del 6 aprile 2018, come in premessa descritto;

5) di dare atto che la succitata quota regionale, pari ad euro 334.608,78, è già stata versata ad Arpea in applicazione delle disposizioni relative ai precedenti bandi, come in premessa descritto;

6) di disporre che per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria e prive di copertura finanziaria la succitata dotazione di 1.961.364,45 euro potrà essere integrata:

- nel caso si accertassero ulteriori minori spese relative ai bandi 2016 e 2018 dell'operazione 8.1.1 o ai trascinamenti dalle precedenti programmazioni imputate alla medesima operazione;

- oppure qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO

### Indirizzi e criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli"

#### FINALITÀ E OGGETTO DELL'OPERAZIONE

L'operazione 8.1.1, in attuazione dell'art. 22 del Reg. (UE) n° 1305/2013, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione prevede le seguenti azioni:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve**: è prevista la realizzazione di piantagioni arboree temporanee **con cloni di pioppo**, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale);
- 2) impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**: l'azione sostiene la creazione di piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi). Si compone di due sottoazioni: sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio; sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura con specie tartufigene;
- 3) impianti di **bosco permanente**: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti, da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica (trascorsi i 20 anni di durata minima dell'impegno prevista dal Regolamento, i boschi non potranno essere oggetto di riconversione verso colture agricole od altra destinazione, a meno di specifica autorizzazione paesistico-ambientale).

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- b) sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e, per la pioppicoltura, obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a Maggior Sostenibilità Ambientale o MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

#### RISORSE FINANZIARIE

Tenuto conto delle minori spese per l'attuazione dei bandi 2016 e 2018 Operazione 8.1.1, accertate a maggio 2020, la dotazione finanziaria per il bando 2020 è fissata in **1.961.364,45 euro**.

La dotazione finanziaria complessiva di 1.961.364,45 euro viene così ripartita:

- 1.061.364,45 euro (54,1% del totale) per l'azione 1 – pioppicoltura;
- 300.000 euro (15,3%) per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- 400.000 euro (20,4%) per la sottoazione 2B – arboricoltura con specie tartufigene;
- 200.000 euro (10,2 %) per l'azione 3 – bosco permanente.

Tale ripartizione è indicativa: in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande ammissibili per un'azione o sottoazione sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata, si procederà a compensazione, con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia inferiore alla disponibilità finanziaria per l'azione 1 e invece superiore alla disponibilità finanziaria per le sottoazioni / azioni 2A-2B-3, le economie dell'azione 1 saranno ripartite tra 2A, 2B e 3 rispettando le assegnazioni percentuali sopra indicate;
- b) se invece si verificheranno economie in una delle sottoazioni / azioni 2A, 2B e 3, si provvederà alla compensazione prima all'interno del raggruppamento 2A, 2B e 3, poi, in caso di ulteriori avanzi, verso l'azione 1.

Per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria la dotazione finanziaria sopra indicata potrà essere integrata, con specifici atti:

- nel caso si accertassero ulteriori minori spese relative ai bandi 2016 e 2018 dell'operazione 8.1.1 o ai trascinamenti dalle precedenti programmazioni imputate alla medesima operazione;
- qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse.

## **BENEFICIARI**

A seconda dell'azione, potranno presentare domanda:

- per l'azione 1: soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Si precisa che:

- l'*imprenditore agricolo* indicato nella scheda di sottomisura è da intendersi come ***agricoltore attivo*** ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013;
- per i terreni demaniali, l'*ente privato* indicato dal Reg. (UE) 1305/2013 art. 22 come beneficiario (in aggiunta al Comune) è da intendersi come ***persona giuridica di diritto privato***.

## **SUPERFICI AMMISSIBILI**

Le Norme di attuazione dei bandi specificheranno in modo dettagliato le definizioni di "terreno agricolo" e di "terreno non agricolo" ammissibili per gli interventi di impianto, con riferimento ai fascicoli aziendali dei richiedenti.

In ogni caso non sono ammissibili gli impianti su :

- prati permanenti e pascoli;
- terreni coltivati a pioppeto;
- aree classificate come bosco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere, nonché eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

## **LOCALIZZAZIONE**

Per l'azione 1 (pioppicoltura), la sottoazione 2A (arboricoltura da legno) e l'azione 3 (bosco permanente) gli impianti devono essere realizzati nelle aree di **pianura** individuate nell'allegato al PSR 2014-20 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura". Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali relative ad aree pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.

Per la sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle **aree vocate alla produzione di tartufi** (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari, individuate dalla specifica cartografia regionale (*Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*), disponibile sul sito internet regionale.

Gli elenchi dei fogli catastali classificati per la prevalenza come Collina o Montagna comprendenti superfici pianeggianti su almeno il 30% della superficie totale e gli elenchi dei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo saranno allegati alle Norme di attuazione del bando.

#### **INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Non sono ammessi:

- interventi in contrasto con quanto previsto da:
  - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle Aree protette, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
  - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016;
  - strumenti di pianificazione territoriale comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
  - piani di bacino di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) adottato con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R 2000-06 (Reg. CE 1257/1999), misura 221 del PSR 2007-13 (Reg. CE 1698/2005), operazione 8.1.1 bando 2016, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfilare e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 19 L.r. 4/2009);
- impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- impianti che prevedano l'impiego delle specie esotiche invasive indicate di seguito: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tormentosa*;

- impianti realizzati con alberi di Natale (generi Abies e Picea), o con altre specie di conifere;
- piantagioni a ceduo a ciclo breve per la produzione di biomassa a scopo energetico;
- impianti monoclonali (pioppicoltura “ordinaria”).

## **COSTI AMMISSIBILI**

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario, dopo la presentazione della domanda di sostegno, per operazioni e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione.

Le spese di impianto ammissibili sono riconducibili, in particolare, a:

- preparazione del terreno (livellamento, ripuntatura, aratura, erpicatura, fresatura, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, apparati di difesa dalla fauna selvatica comprese le recinzioni, acquisto, trasporto e messa a dimora del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive, segnaletica.
- cure colturali, effettuate entro il primo anno dell'impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione infestante, eventuale potatura, eventuale irrigazione, eventuali interventi fitosanitari;
- spese generali (o spese tecniche), relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Per la definizione delle spese di impianto ammissibili saranno utilizzabili i costi semplificati o costi standard allegati alle Norme di attuazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

- per l'azione 1 esclusivamente i costi standard: considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell'investimento e strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico;
- per le azioni 2 e 3, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili, i costi standard sono stati elaborati solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico. Per le altre voci di costo si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzo regionale di riferimento.

Per l'azione 1 (pioppicoltura) vengono riconosciute esclusivamente le spese di impianto.

Per le azioni 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo) e 3 (bosco permanente) vengono riconosciuti i costi relative a:

- spese di impianto;
- costi di manutenzione e perdite di reddito. solo ai soggetti privati.

I premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti né agli Enti pubblici o di diritto pubblico, né per gli impianti a breve ciclo, né per le superfici di proprietà pubblica.

## **IMPORTO DEL SOSTEGNO**

Possono essere concessi, a seconda dell'azione e della tipologia di beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti.

### **A. Contributo all'impianto**

Contributo, in conto capitale, alle spese di investimento per la realizzazione dell'impianto, commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro i seguenti limiti massimi:

1) Azione 1 (pioppicoltura):

viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di:

- euro 4.000/ha per impianti monospecifici, costituiti esclusivamente da cloni di pioppo;
- euro 5.000/ha per impianti polispecifici, comprendenti anche uno o più filari, perimetrali o no, di specie autoctone, arbustive e/o arboree.

Il contributo alle spese di impianto viene differenziato come segue, in relazione alla qualità ambientale degli impianti:

- 80% dei costi ammissibili se risulta soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
  - a) impianti con miscuglio clonale realizzati da aziende che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile (GFS), da mantenere per tutto il periodo di impegno;
  - b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora per le aziende prive di certificazione della GFS;
- 60% dei costi ammissibili negli altri casi, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati nel successivo paragrafo *Criteria tecnici di ammissibilità per gli impianti*.

2) Azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo), per entrambe le sottoazioni 2A e 2B:

viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di 7.000 euro/ha e un contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili.

3) Azione 3 (bosco permanente):

viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha e un contributo alle spese di impianto:

- pari al 100% dei costi ammissibili per gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- pari all'80% dei costi ammissibili per le altre categorie di beneficiari.

**B. Premi annui di manutenzione e per le perdite di reddito:**

Importo unitario e durata di erogazione dei premi sono differenziati come segue:

- per l'*arboricoltura a ciclo medio-lungo* (azione 2):
  - premio per la manutenzione: 600 euro/ha all'anno per una durata di 5 anni;
  - premio per le perdite di reddito:
    - sottoazione 2A (arboricoltura da legno): 600 euro/ha/anno per una durata di 10 anni;
    - sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene): 300 euro/ha/anno per 5 anni.
- per il *bosco permanente* (azione 3):
  - premio per la manutenzione: 500 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni;
  - premio per le perdite di reddito, solo per impianti su terreni agricoli: 700 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni.

**CRITERI TECNICI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI IMPIANTI**

Per gli impianti dell'**azione 1** (pioppicoltura) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS):

1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;

2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l'utilizzo di un *miscuglio clonale*, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;

3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40% di cloni MSA in miscuglio clonale, come sopra definito;

B) per le aziende certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS) secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA:

1) in proporzione minima pari al 10% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie in domanda inferiore ai 15 ha;

2) in proporzione minima pari al 20% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

Per gli impianti dell'**azione 2** (arboricoltura a ciclo medio-lungo) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) sottoazione *Arboricoltura da legno*: gli impianti dovranno essere costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate indicate dalle Norme di attuazione dei bandi, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e almeno una come "accessoria";

B) sottoazione *Arboricoltura con specie tartufigene*: dovranno essere utilizzate:

- per gli impianti di superficie in domanda inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione del bando;

- per gli impianti di superficie in domanda superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione del bando.

Per gli impianti dell'**azione 3** (bosco permanente) possono essere impiegate solo specie autoctone, in numero minimo di 5, delle quali almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, elencate nelle Norme di attuazione del bando.

Per l'ammissione a finanziamento degli interventi, le **superfici ammissibili** sono le seguenti:

- azione 1 (pioppicoltura): il limite minimo di superficie è di 2 ettari (ha) per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 20 ha;

- sottoazione 2A (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): il limite minimo di superficie è di 2 ha per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 15 ha;

- sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene): il limite minimo di superficie è di 1 ha per domanda, in corpi di almeno 0,25 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 10 ha;

- azione 3 (bosco permanente): il limite minimo di superficie è di 2 ha per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha. In ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una superficie massima di 15 ha.

## CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati, approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.

PRIORITA'	N. CRITERIO	CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTI PER CRITERIO DI SELEZIONE E AZIONE / SOTTOAZIONE			
			Azione 1 PIOPICOLTURA	Sottoazione 2A ARBORICOLTURA DA LEGNO	Sottoazione 2B ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE	Azione 3 BOSCO PERMANENTE
Caratteristiche del richiedente	1	Agricultori attivi (persone fisiche o giuridiche)	6	6	6	6
	2	Soggetti privati non Agricultori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	3	4	2
	3	Comuni e enti di diritti pubblico	0	2	1	3
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Caratteristiche dell'azienda	4	Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno	6	4	2	4
	5	Aziende beneficiarie di altra operazione o misura forestale del PSR 2014-20	2	2	2	2
	6	Aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali nell'ambito della sottomisura 16.8 del PSR	1	1	1	1
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Localizzazione della superficie in aree preferenziali	7	Fasce tampone riparie (FTR) individuate dal Piano di Gestione del Po approvato con DPCM 27-10-2016	0	5	3	7
	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)	4	4	2	5
	9	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle FTR e alle fasce fluviali del PAI	3	3	3	3
	10	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	0	4	3	4
	11	Aree Natura 2000 e altre Aree nat. Protette	1	5	3	7
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>5</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
Caratteristiche dell'impianto	12	Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone	4	0	0	0
	13	Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici	0	4	0	0
	14	Utilizzo di almeno 3 specie arboree	0	0	2	0
	15	Superficie per domanda pari a almeno 5 ettari in corpi di almeno 2 ettari	0	0	0	1
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>PUNTEGGIO TOTALE TEORICO</b>			<b>24</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>37</b>
<b>PUNTEGGIO MINIMO</b> per rientrare tra le domande ammissibili e finanziabili			<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

Le indicazioni di dettaglio per l'utilizzo dei criteri, il calcolo dei punteggi e l'eventuale ricollocazione in graduatoria delle domande nel caso di variazioni dei punteggi, saranno definite all'interno delle Norme di attuazione del bando.

**PROCEDIMENTI**

I termini del procedimento amministrativo sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 10-4706 del 27 febbraio 2017.

**NORME TECNICHE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE**

Con atti del Settore Foreste saranno approvati il bando 2020 dell'operazione 8.1.1 e le relative Norme di attuazione.